



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA COSTITUZIONE DI UNA *HOLDING* MEDIANTE SCORPORO CONFIGURA ABUSO DEL DIRITTO SE NON VI È CAMBIAMENTO NELLA *GOVERNANCE* SOCIETARIA

- Sentenza del 19/11/2025, dep. 05/02/2026, n. 50/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, sez. 1

Composizione

- Pres. Mietto
- Rel. Fiamingo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE.

Costituzione di *holding* mediante scorporo – Irrilevanza ai fini della *governance* societaria – Abuso del diritto – Configurabilità - Sussistenza.

Massima

In tema di abuso del diritto, è configurabile condotta abusiva, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. n. 212 del 2000, nell'ambito di un'operazione di costituzione di una *holding* mediante scorporo da una società per azioni nella quale non si verifichi un cambiamento nella *governance* societaria, rimasta in entrambe le società in capo ad una sola persona fisica e laddove la creazione della *holding* riveli la creazione di un mero "contenitore" privo dell'operatività *ante* riorganizzazione, finalizzata soltanto alla fruizione dell'indebito vantaggio fiscale di cui all'art. 177, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986.

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-*bis*
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 177, comma 2

Conformità

- Non si rinvencono precedenti in termini

Anno pubb.

2026